

Circolare N. 11 del 30 settembre 2024

PATENTE “A CREDITI” OBBLIGATORIA PER CHI OPERA NEI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE 2024

Rif. Normativi e di prassi:

Art. 27 D.Lgs. 81/2008

DM 18 settembre 2024, n. 132

Circ. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 23 settembre 2024, n. 4

Nota illustrativa di ANCE

In sintesi

La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 23 settembre 2024, n. 4 introduce le prime istruzioni operative per l'applicazione della “patente a crediti”, istituita dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e aggiornata dal D.L. n. 19/2024. Questo sistema, obbligatorio dal 1° ottobre 2024, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 20/09/2024, n. 221, è stato pubblicato il decreto attuativo (D.M. 18 settembre 2024, n. 132) per la Patente a crediti nei cantieri (o patente a punti) in vigore dal prossimo 1° ottobre. Il regolamento riguarda il “Sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi tramite crediti” (da qui la denominazione di “patente a crediti”) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 81/08 (testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Soggetti interessati

Dal 1° ottobre 2024, la patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Sono esclusi coloro che forniscono solo mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti o geometri.

Le imprese stabilite in Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE devono possedere documentazione equivalente. Se mancante, devono richiedere la patente.

Sono esenti dall'obbligo le imprese con certificazione SOA di classifica pari o superiore alla III.

Le imprese individuali senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi e quindi soggette a normativa in argomento.

Requisiti per l'ottenimento

Il rilascio della patente è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimenti formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto;
- Certificazione di regolarità fiscale, ove richiesta;
- Designazione del RSPP, ove obbligatorio.

Il DVR non è richiesto per lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti. La dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale è autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Modalità di ottenimento

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Crediti presenti sulla patente

La patente parte con 30 crediti, incrementabili fino a 100 cumulabili, secondo i seguenti criteri stabiliti dall'art. 5 del D.M. 132/2024:

- Anzianità dell'impresa:
- Assenza di provvedimenti di decurtazione: +1 credito ogni biennio.
- Certificazioni e investimenti come descritti nel DM sino ad un massimo di 30 crediti:
- Investimenti in sicurezza, Formazione dei lavoratori (oltre gli obblighi di legge): e tecnologie innovative sino ad un massimo di 10 crediti:

Le violazioni in materia di sicurezza comportano la decurtazione dei crediti

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Revoca della patente

La patente può essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti, accertate durante i controlli successivi al rilascio.

La revoca è adottata dall'INL sulla base di verifiche a campione o durante ispezioni sul campo.

Il provvedimento di revoca è accompagnato da una valutazione della gravità dell'omissione.

La revoca dura 12 mesi, dopodiché l'impresa o il lavoratore autonomo può presentare nuovamente domanda di rilascio della patente.

Provvedimento di sospensione della patente

La patente può essere sospesa in caso di infortuni mortali o di inabilità permanente.

I presupposti della sospensione includono la responsabilità del datore di lavoro, del dirigente o del delegato, almeno a titolo di colpa grave.

Prima di adottare il provvedimento, gli Ispettorati territoriali possono richiedere un parere alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro.

La sospensione può durare fino a 12 mesi, in base alla gravità dell'evento e delle violazioni riscontrate.

In caso di eventi mortali, la sospensione è generalmente obbligatoria, a meno che la sua applicazione non crei ulteriori rischi per i lavoratori.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio.